



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
Direzione Generale - Coordinamento Affari Generali ed Elezioni
Coordinatore Dott.ssa Roberta Lotti

Modifica Regolamento sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio legale emanato con D.R. n. 762 del 6 luglio 2017

IL RETTORE

- VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- VISTO il vigente Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 765 del 9 luglio 2019;
- VISTO il D.R. n. 762 del 6 luglio 2017 recante il Regolamento sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio legale;
- RAVVISATA la necessità di apportare alcune modifiche al suddetto regolamento, ivi comprese le modalità di distribuzione dei compensi professionali degli avvocati dell'Ufficio sopra citato;
- ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nel verbale trasmesso con prot. UniCa n. 119325 del 18.06.2020, sull'ipotesi di accordo per fissare le modalità di distribuzione dei compensi professionali degli avvocati dell'Ufficio legale dell'Ateneo, stipulato con le OO.SS. in data 03.03.2020;
- VISTO l'Accordo definitivo con le Organizzazioni Sindacali siglato in data 22.06.2020, recante le modalità di cui sopra;
- VISTE le delibere con le quali il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, nelle sedute del 27 e 29 novembre 2020, hanno rispettivamente approvato ed espresso parere favorevole in merito alle proposte di modifica del regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio legale dell'Ateneo che, nell'articolo 7, recepisce le modifiche alle modalità di distribuzione dei compensi agli avvocati;
- RAVVISATA quindi la necessità di emanare il regolamento così modificato

DECRETA

ART. 1 - E' emanato il “*Regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio legale di Ateneo*”, modificato così come riportato nell'allegato che forma parte integrante del presente decreto.

ART. 2 - Il presente decreto sarà pubblicato nel sito web di Ateneo e il Regolamento entrerà in vigore dalla data di pubblicazione del medesimo.

Il Rettore
Prof. ssa Maria Del Zompo
(sottoscritto con firma digitale)



Direzione Generale
Ufficio legale

Regolamento sull'organizzazione e funzionamento dell'Ufficio legale

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento dell'Ufficio legale dell'Ateneo, nonché la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti che svolgano attività professionale nell'esclusivo interesse dell'Ateneo.

Art. 2 – Funzioni dell'Ufficio legale

1. All'Ufficio legale dell'Ateneo compete:

- a) la rappresentanza e difesa dell'Ateneo in fase stragiudiziale, negli arbitrati e in fase contenziosa dinnanzi a tutte le Magistrature;
- b) l'assistenza all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata, che comportano questioni aventi notevoli riflessi economici e/o che ineriscono questioni di massima;
- c) la predisposizione di transazioni stragiudiziali su richiesta degli organi accademici;
- d) la formulazione di pareri funzionali ad evitare il contenzioso, nonché pareri sulla legittimità di atti e contratti, dietro richiesta degli Organi accademici, del Rettore, Direttore Generale, Dirigenti e dei Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;
- e) il supporto agli Uffici in materia di modifiche normative;
- f) informare tempestivamente il Direttore Generale e i Dirigenti coinvolti in merito agli sviluppi della controversia, anche al fine di rendere un parere sull'opportunità di transigere la lite.

Art. 3 – Organizzazione dell'ufficio legale

1. L'Ufficio legale è composto da funzionari abilitati all'esercizio della professione forense iscritti all'elenco speciale dell'Albo degli avvocati, che godono delle seguenti attribuzioni:

- a) rappresentanza e difesa in giudizio delle cause a loro assegnate dal Direttore Generale;
- b) supporto all'Avvocatura dello Stato nelle cause dalla stessa patrocinata;
- c) rilascio di pareri su richiesta degli Organi accademici, del Rettore, Direttore Generale, Dirigenti e dei Responsabili delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio;

d) potere di nomina di domiciliatari fuori dal circondario del Tribunale di Cagliari in caso di autorizzazione del Direttore Generale, previa verifica della copertura finanziaria e nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

2. Nel rispetto dell'autonomia e indipendenza di ciascun avvocato, spetta all'avvocato coordinatore l'esercizio della funzione di coordinamento organizzativo, senza intervenire sulle decisioni di natura professionale degli appartenenti all'Ufficio.

Art. 4 – Collaborazione tra gli uffici

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni difensive e consultive da parte dell'Ufficio legale, il Dirigente o il Responsabile della struttura interessata trasmette tempestivamente una relazione dettagliata oltre alla documentazione necessaria.

Art. 5 – Attribuzione degli incarichi

1. Il Direttore Generale, anche in base ai dati risultanti dai sistemi informativi e gestionali esistenti, assegna agli avvocati interni gli affari consultivi e contenziosi, secondo i seguenti criteri oggettivi di equa distribuzione e di parità di trattamento:

- a) specifica esperienza maturata nella materia oggetto dell'affare;
- b) carico di lavoro;
- c) complessità e serialità dell'affare contenzioso;
- d) esigenza di favorire lo scambio e la crescita professionale degli avvocati.

2. Il Direttore Generale affida l'incarico di rappresentanza in giudizio agli avvocati dell'ufficio legale:

- per motivi di urgenza;
- in caso di conflitto d'interesse dell'Avvocatura dello Stato;
- per ragioni di opportunità, in vista di un più efficace coordinamento tra l'attività difensiva e quella amministrativa;

3. Sulla base della designazione del Direttore Generale, il Rettore, quale rappresentante legale dell'Università, rilascia procura a favore degli avvocati incaricati.

Art. 6 – Accesso agli atti e alle informazioni

1. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso sono sottratti all'accesso i seguenti atti, documenti e informazioni riguardanti:

- a) pareri resi in relazione a liti potenziali, in atto o concluse;
- b) atti difensivi e relative consulenze tecniche;
- c) corrispondenza, delibere e determinazioni relative agli affari di cui ai punti precedenti.

Art. 7 - Spese legali e criteri per l'elaborazione della nota pro forma e modalità di ripartizione

1. Agli avvocati componenti dell'Ufficio è riconosciuta la retribuzione corrispondente all'inquadramento di appartenenza, con le progressioni previste dai regolamenti in vigore presso l'Università, la retribuzione accessoria, oltre che i compensi previsti dall'art. 9 D.L. 24 giugno 2014, n. 90 convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114, nei seguenti casi:

a) provvedimento favorevole con recupero delle spese legali liquidate nei provvedimenti giudiziari a carico delle controparti, ivi compresi i procedimenti arbitrali;

2. In caso di sentenza favorevole con recupero delle spese, quanto recuperato sarà devoluto nel seguente modo:

a) il 10% sarà trattenuto dall'Amministrazione universitaria a titolo di spese generali;

b) il 70% sarà corrisposto a ciascun avvocato in parti uguali in ragione della fattiva collaborazione tra i professionisti dell'Avvocatura interna;

c) il 20 % all'avvocato patrocinante. In caso di mandato congiunto di più avvocati la presente quota è assegnata in parti uguali tra loro.

3. Sono provvedimenti favorevoli all'Università i provvedimenti giurisdizionali, le conciliazioni giudiziali, i lodi arbitrali nei quali la controparte sia soccombente o abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio, nonché i provvedimenti che dichiarino il difetto di giurisdizione o di competenza o l'estromissione dell'Università dal giudizio, l'improcedibilità o l'inammissibilità della domanda, l'estinzione del giudizio, l'estinzione per inattività della parte avversaria e tutti quei provvedimenti giurisdizionali che producano un effetto, diretto o indiretto, favorevole all'Università.

4. Per l'attività stragiudiziale e per le transazioni stragiudiziali, spettano agli avvocati i compensi professionali, limitatamente ai casi in cui le relative spese siano a totale carico della controparte e senza alcun onere per l'Ateneo.

Art. 8 – Valutazione del rendimento individuale ai fini della ripartizione dei compensi professionali

1. I compensi professionali sono liquidati con provvedimento del Direttore Generale con cadenza annuale sulla base di quanto indicato nella relazione dell'avvocato coordinatore in merito al rendimento individuale dei componenti dell'Ufficio legale.

2. La verifica del rendimento dell'avvocato coordinatore è effettuata dall'avvocato con anzianità di servizio maggiore.

3. La verifica è effettuata anche con l'ausilio di strumenti informatici e tiene conto della relazione annuale predisposta da ciascun avvocato sulla base dei seguenti parametri:

a) assolvimento dell'attività contenziosa in relazione alla natura dell'affare e al puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possono conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale;

- b) assolvimento dell'attività consultiva, in relazione alla natura dell'affare e alla tempestività della risposta;
 - c) carico di lavoro individuale.
4. Sulla base della predetta verifica individuale, il cui risultato non deve comunque discostarsi sensibilmente dalla diversa valutazione legata al ciclo delle performance, i compensi liquidabili a ciascun avvocato ai sensi dell'art. 8 possono essere ridotti per quell'anno fino ad un massimo del 30%, in proporzione agli elementi negativi riscontrati ed alla gravità delle conseguenze. In casi di particolare gravità, l'avvocato potrà essere totalmente escluso dal riparto.
5. I compensi di cui all'art. 8, co. 2 non liquidati a seguito della predetta decurtazione sono riversati al bilancio dell'Ateneo.

Art. 9 – Limiti del compenso e ripartizione eccedenze al fondo per il trattamento accessorio

1. Ai sensi dell'art. 9 comma 7 del D.L. 90/2014, i compensi professionali attribuiti a ciascun avvocato non possono eccedere la misura del proprio trattamento economico complessivo annuo.
2. La Direzione del Personale, organizzazione e performance dovrà operare secondo il criterio di competenza, verificando quanto complessivamente dovuto all'avvocato a titolo di trattamento economico complessivo annuo.

Art. 10 - Tasse e contribuzione previdenziale

1. I compensi percepiti dagli avvocati hanno natura di corrispettivo per attività professionale e sono assimilati alla retribuzione ai soli fini della contribuzione previdenziale ed assistenziale per le quote a carico dei lavoratori dipendenti, nonché delle ritenute fiscali.
2. I predetti compensi, ai sensi dell'art. 1, comma 208 della Legge 23/12/2005, n. 266, sono comprensivi degli oneri riflessi, che sono posti a carico degli avvocati. L'IRAP è invece di competenza dell'Ateneo che provvede al pagamento anche tramite la provvista costituita dalle spese generali di cui all'art. 8, co. 2, lett. a).

Art. 11 - Oneri connessi all'iscrizione all'Albo copertura assicurativa e iscrizione all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati

1. In considerazione dell'obbligo di esclusività connesso alle funzioni degli avvocati degli enti pubblici, nonché dell'obbligo di copertura assicurativa previsto dall'art. 12 e ss. della nuova Legge professionale (Legge 31 dicembre 2012, n. 247), l'Università garantisce agli avvocati un'adeguata copertura assicurativa per l'attività professionale in relazione all'attività svolta da ciascuno di essi, con oneri a carico dell'Ateneo.
2. Sono parimenti a carico dell'Università gli oneri relativi all'iscrizione e al suo rinnovo all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati di Cagliari.

Art. 12 – Attribuzione degli incarichi e dei compensi professionali

1. Gli incarichi conferiti e i compensi professionali corrisposti agli avvocati interni sono resi pubblici nei limiti di quanto previsto da disposizioni normative in tema di trasparenza e protezione dei dati personali.

Art. 13 – Norma finale

1. I compensi maturati dopo l'entrata in vigore del DL. 90/2014 e s.m.i. e non ancora corrisposti saranno ripartiti, secondo i criteri di cui al presente Regolamento, tra gli avvocati che risultano iscritti nell'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati del Foro di Cagliari, alla data del deposito del provvedimento favorevole.

2. Gli avvocati cessati dal servizio partecipano alla ripartizione delle spese già recuperate in costanza di rapporto.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul sito web dell'Università. Limitatamente agli oneri relativi all'iscrizione e alle spese di mantenimento all'Elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati di Cagliari, il presente regolamento si applica dalla data di costituzione dell'ufficio legale.

2. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di legge vigenti.